

2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'Autorità marittima, la seguente documentazione:

copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

certificato di iscrizione al RIP;

estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole, datato e firmato, che riporti armatore e proprietario/i dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

Art. 4.

Inammissibilità

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017.

2. L'unità che ha usufruito della deroga prevista all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 ed è stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti

1. L'Autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorità di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'Autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Art. 6.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

Art. 7.

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.

Art. 8.

Modalità di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 è erogato in un'unica soluzione previo controllo di primo livello effettuato dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

3. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di primo livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:

- maggior numero di kW dell'imbarcazione;
- maggior numero di GT dell'imbarcazione,

secondo la tabella di seguito riportata:

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=C×Ps	Punteggio complessivo
GT	0≤x<25	0	5		
	25≤x<50	0,2			
	50≤x<100	0,4			
	100≤x<250	0,6			
	250≤x<500	0,8			
	x≥500	1			
Kw	0≤x<50	0	5		
	50≤x<100	0,2			
	100≤x<150	0,4			
	150≤x<250	0,6			
	250≤x<400	0,8			
	x≥400	1			

